



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 16 marzo 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 23 E 24 MARZO 2021

1. Ergastolo ostativo: secondo la Cassazione è illegittima la preclusione della liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, che non siano collaboratori di giustizia
2. Emergenza COVID-19: il Veneto denuncia l'esclusione dei comuni delle province di Padova, Treviso e Venezia dal decreto ristori n. 34/2020

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 23 marzo e nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 16 marzo 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 15 marzo 2021

UDIENZA PUBBLICA 23 MARZO 2021

ESCLUSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, IN ASSENZA DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO PER DELITTI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA E DI CONTESTO MAFIOSO

Ordinamento penitenziario - Condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Preclusione.

(R.O. 100/2020)

La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Il dubbio di costituzionalità trova causa, afferma il giudice *a quo*, nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata a indice esclusivo dell'assenza di ogni legame con l'ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell'assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale. Tale impostazione, secondo la prospettazione della Corte di cassazione rimettente, riflette le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'ergastolo ostativo, le quali inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa censurata che si sostanzierebbe, sostiene il giudice *a quo*, in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario. La Corte di cassazione rimettente richiama la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Viola c. Italia* del 13 giugno 2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Con la sentenza *Viola c. Italia*, rammenta il giudice *a quo*, la Corte di Strasburgo, nel valutare la compatibilità alla CEDU dell'ordinamento italiano, laddove condiziona alla collaborazione dell'interessato con l'autorità giudiziaria l'ammissione alla liberazione condizionale, ha rilevato un problema strutturale legato alla presunzione assoluta di pericolosità fondata sull'assenza di collaborazione, ritenendo che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta a una scelta libera e volontaria o comunque al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Con la sentenza n. 253 del 2019, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ha confermato, così come evidenziato dalla Corte EDU, il carattere assoluto della presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale del detenuto che non collabori e, in ragione di tale carattere, ha ritenuto l'esistenza di un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.

Norme censurate



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

Art. 58-ter - Persone che collaborano con la giustizia

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (1)

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

UDIENZA PUBBLICA 23 MARZO 2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – FONDO PER I COMUNI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA E PER I COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA – AVVISO DI RETTIFICA CHE ELIMINA IL RIFERIMENTO AI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA – INCIDENZA SU COMUNI DELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VENEZIA



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, in favore dei Comuni delle Province di cui al comma 6, dell'art. 18, del d.l. n. 23 del 2020, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Avviso di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-serie generale del 20 maggio 2020, n. 129, nella parte in cui, all'art. 112, sopprime, nella rubrica, le parole "e comuni dichiarati zona rossa" e, al comma 1, primo periodo, le parole "nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi".

(R.R. 60/2020)

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, in favore dei Comuni delle Province di cui al comma 6 dell'art. 18 del d.l. n. 23 del 2020, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Avviso di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-serie generale del 20 maggio 2020, n. 129, nella parte in cui, all'art. 112, sopprime, nella rubrica, le parole "e comuni dichiarati zona rossa" e, al comma 1, primo periodo, le parole "nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi" - Riconoscimento al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 - Istituzione di un fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, non compresi tra quelli previsti dall'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020.

(R.R. 82/2020)

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali introdotte dall'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avviso di rettifica "Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-Serie generale del 20 maggio 2020, n. 129, nella parte in cui, all'art. 112, sopprime, nella rubrica, le parole "e comuni dichiarati zona rossa" e, al comma 1, primo periodo, le parole "nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi".

(Confl. Enti 4/2020)

La Regione Veneto impugna, con un primo ricorso (r.r. 60/2020), l'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) nel testo risultante dalla rettifica operata dall'Avviso pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, n. 129. La Regione promuove anche un conflitto di attribuzione (r. confl. enti 4/2020) avente ad oggetto il citato avviso di rettifica: "Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020)". Con successivo ricorso (r.r. 82/2020) la Regione Veneto ripropone l'impugnativa avverso l'art. 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, estendendola, anche, al comma 1-bis dell'art. 112 e all'art. 112-bis, inseriti con la predetta legge di conversione.

La ricorrente descrive che, in base al testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128, i Comuni delle Province di Padova, Treviso e Venezia, considerati zona rossa già nelle prime fasi dell'emergenza epidemiologica, ai sensi del d.P.C.m. 8 marzo 2020, sarebbero stati compresi tra gli enti territoriali destinatari delle risorse del fondo, istituito dal predetto articolo, presso il Ministero dell'interno. Tuttavia nella successiva G.U. 20 maggio 2020, n. 129 è



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

stato pubblicato l'avviso di rettifica, oggetto del conflitto di attribuzione, con il quale è stato soppresso, dalla citata disposizione, il riferimento ai "Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi" e il medesimo riferimento ai Comuni dichiarati zona rossa è stato soppresso anche nella rubrica della disposizione. La Regione afferma che l'avviso di rettifica avrebbe determinato l'effetto di escludere i Comuni delle Province venete, già dichiarati zona rossa, e limitare l'assegnazione del fondo ai restanti Comuni contemplati dalla previsione. La Regione Veneto propone, pertanto, conflitto di attribuzione chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato modificare un atto avente forza di legge, nella specie le norme dettate con il decreto-legge, attraverso il ricorso ad uno strumento non legislativo, quale l'avviso di rettifica del quale, pertanto, chiede l'annullamento per violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione. A parere della Regione ricorrente l'avviso di rettifica impugnato non rivestirebbe i caratteri che la disciplina giuridica e la giurisprudenza costituzionale attribuiscono a tale atto, in quanto non sarebbe intervenuto nella correzione di meri errori materiali del testo normativo ma avrebbe inciso sul suo contenuto determinando una illegittima abrogazione della disposizione in violazione dell'art. 77 della Costituzione. A questo profilo di illegittimità si aggiungono le lesioni di carattere sostanziale connesse agli effetti determinati dalla disposizione nel suo contenuto rettificato che coincidono con i motivi di impugnazione esposti nei due ricorsi con i quali vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale in via principale per violazione degli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione. L'esclusione dei Comuni del Veneto, dichiarati zona rossa nella prima fase dell'epidemia, dall'assegnazione delle risorse del Fondo, istituito con l'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella legge n. 77 del 2020, sarebbe irragionevole, contrastante con il principio autonomistico e i principi di buon andamento e imparzialità, lesiva delle competenze amministrative e finanziarie e dell'autonomia finanziaria dei Comuni nonché disposta in violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Tali censure vengono estese anche al comma 1-bis dell'art. 112 e all'art. 112-bis, introdotti con la legge di conversione, disposizioni che prevedono, con riguardo alla prima, l'attribuzione di un contributo finanziario al Comune di San Colombano al Lambro e, con riguardo alla seconda, l'istituzione di un fondo per i Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria e non compresi tra quelli previsti dall'art. 112. Il ricorrente, nel rinnovare le censure anche in relazione all'istituzione dell'ulteriore fondo, nel quale rientrerebbero i Comuni veneti dichiarati zone rosse, lamenta un declassamento di tali enti territoriali e una disparità di trattamento rispetto ai Comuni beneficiari della ripartizione del fondo dell'art. 112 anche in violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità.

Norme impugate - Atto all'origine del conflitto

(R.R. 60/2020)

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Testo pubblicato nella GU 19 maggio 2020, n. 128, anteriore all'avviso di rettifica pubblicato nella GU 20 maggio 2020, n. 129)

Art. 112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(Confl. Enti 4/2020)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020).

(Pubblicato nella GU Serie Generale n. 129 del 20-05-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:

- alla pagina 111, all'articolo 112: nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
 - al comma 1, primo periodo, le parole: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ...» sono soppresse;
 - alla pagina 204, all'articolo 226, comma 1, anziché: «... del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ...», leggasi: «... del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ...»;
 - alla pagina 228, all'articolo 249, comma 1, anziché: «... del medesimo articolo 250, possono essere applicati...», leggasi: «... del medesimo articolo 247, possono essere applicati...».
-

(R.R. 82/2020)

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (1)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 112-bis - Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
